

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo

2007/0145(COD)

13.6.2008

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

Relatore per parere: Alessandro Battilocchio

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Sovrapposizione normativa

Per il periodo 2004 - 2008, la finestra di cooperazione esterna del programma Erasmus Mundus non era compresa nella decisione istitutiva del programma ma ricondotta nell'ambito dei regolamenti per le azioni esterne CE. La Commissione propone, nel quadro del prossimo periodo di programmazione 2009 - 2013, di includere la finestra di cooperazione esterna in seno alla decisione che istituisce il nuovo programma Erasmus Mundus, i cui fondi saranno ugualmente reperiti dagli strumenti finanziari esterni – specificamente dagli strumenti destinati a particolari aree geografiche¹. Ne consegue che i fondi stanziati per gli aspetti esterni di Erasmus Mundus saranno soggetti a due distinte normative: lo strumento finanziario esterno spettante al paese in questione oltre alla decisione istitutiva stessa di Erasmus Mundus.

È poco frequente che il diritto comunitario registri sovrapposizioni di questo tipo, benché episodi analoghi si siano già verificati. Il caso in esame si risolve in un vantaggio a favore del Parlamento europeo: in forza degli strumenti esterni, viene effettuata una dettagliata programmazione mediante procedura di comitato con un limitato coinvolgimento parlamentare; la decisione relativa ad Erasmus Mundus consente al Parlamento di prendere parte in misura maggiore nell'elaborazione delle politiche nell'ambito della procedura di codecisione. Tuttavia, occorre osservare particolare cautela al fine di garantire che le normative non cadano in contraddizione, così da evitare situazioni di confusione giuridica. Tale preoccupazione si riferisce nello specifico alla proposta relativa ad Erasmus Mundus e alla legislazione vigente in materia di sviluppo.

Nel campo dello sviluppo, i finanziamenti a favore del programma Erasmus Mundus sono attinti da due fonti:

- Il Fondo europeo di sviluppo (FES) per i paesi ACP. Sebbene non partecipi al bilancio comunitario e il suo fondamento giuridico, ovvero l'Accordo di Cotonou, non rientri fra le componenti del diritto comunitario, il Fondo trova attuazione per mezzo di un regolamento del Consiglio in seno al diritto comunitario².
- Lo Strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) destinato ai paesi non-ACP in via di sviluppo

La programmazione è in corso sia per lo strumento DCI sia per il FES, benché a livello più avanzato nel caso del DCI, che trova attuazione già dall'inizio del 2007. L'attuazione del Fondo europeo di sviluppo, prevista a partire da inizio 2008, è stata posticipata a causa di alcuni inconvenienti legati alla ratifica della versione rivista dell'Accordo di Cotonou.

¹ Strumento di assistenza preadesione (IAP), Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), Strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), Fondo europeo di sviluppo (FES), Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI)

² Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007

Coerenza con la normativa in materia di sviluppo

Dal punto di vista dello sviluppo è importante garantire che i fondi impiegati a favore del programma Erasmus Mundus perseguano ulteriormente l'obiettivo di riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo. Quanto ai fondi nel quadro dei finanziamenti DCI, questo requisito è giuridicamente vincolante: i fondi destinati ad Erasmus Mundus vengono prelevati dai programmi geografici DCI, che sono soggetti alla condizione secondo cui il 100% delle misure finanziate devono ottemperare ai criteri di classificazione "assistenza ufficiale allo sviluppo" (AUS), ai sensi della definizione formulata dall'OCSE/DAC¹. Il relatore propone alcuni emendamenti allo scopo di assicurare che la decisione istitutiva di Erasmus Mundus conservi i criteri di compatibilità con la suddetta disposizione del DCI.

Nell'ambito della definizione di AUS² è incluso un regime di borse di studio, benché soggetto al requisito di ordine generale secondo cui qualsiasi fondo riconducibile alla definizione di AUS deve essere gestito con l'obiettivo principale della "promozione dello sviluppo e del benessere economico dei paesi in via di sviluppo"³. All'atto pratico, tale previsione può essere integrata dall'inserimento di requisiti legati alla concessione di borse in favore di corsi pertinenti allo sviluppo e all'incoraggiamento dello studente a fare ritorno al proprio paese d'origine, dove poter mettere a frutto le nuove conoscenze e capacità acquisite per il bene dello sviluppo di quella terra. Il relatore propone emendamenti volti all'introduzione di tali requisiti per gli studenti partecipanti al programma Erasmus Mundus che godono di finanziamenti provenienti dagli strumenti di sviluppo.

Ulteriori emendamenti mirano a garantire la compatibilità degli obiettivi della normativa in materia di sviluppo e le componenti del programma Erasmus Mundus che si avvalgono di fondi allo sviluppo.

Aspetti finanziari e programmazione finanziaria nel quadro del DCI e del 10° FES

Nell'ambito della proposta legislativa su Erasmus Mundus non sono indicate cifre relative alle somme da attingere dagli strumenti finanziari esterni a favore del programma Erasmus Mundus. Le cifre indicative riportate nella motivazione, sembrano presupporre che un importo pari a 240 milioni di euro sarà prelevato dal DCI, da sommare ad ulteriori 30 milioni di euro provenienti dal 10° FES nel periodo 2009 - 2013.

Nell'ambito del DCI, le modalità impiegate al fine di inserire Erasmus Mundus nei documenti di strategia mostrano scarsa coerenza. In alcuni casi sembra che il programma sia finanziato nell'ambito di documenti di strategia nazionali (ad es. Brasile, Argentina e India); in altri casi viene inserito in documenti di strategia regionali – il nome è menzionato nei documenti di strategia regionali per l'America latina - e con il titolo "istruzione superiore" nei documenti di strategia regionale per l'Asia. Sulla base dei documenti di strategia, non è possibile identificare una ripartizione dettagliata dei fondi DCI in favore di Erasmus Mundus per

¹ Articolo DCI 2(4), par. 1

² Citata in OCSE/DAC *Creditor Reporting System Purpose Codes* ("Codici di notifica dei paesi creditori") 11420 e 43081

³ Scheda tecnica OCSE/DAC, ottobre 2006, "*Is it ODA?*"

singoli paesi o regioni.

Quanto al 10° FES, i progetti di documenti di strategia non sono stati messi a disposizione del Parlamento europeo ma dell'Assemblea parlamentare congiunta ACP-UE. Al momento della stesura del presente progetto di parere, non erano stati resi pubblici i documenti di strategia nazionali nel loro complesso. Nei documenti consultabili non sono stati tuttavia ravvisati riferimenti al programma Erasmus Mundus. Non si sono rilevate informazioni in merito al contenuto dei documenti di strategia regionali del 10° FES.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006 **e con** le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006.

Emendamento

4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006, le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006 **e l'Accordo di partenariato ACP-CE. Va rispettato in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1905/2006.**

Motivazione

L'emendamento assicura la piena compatibilità della decisione Erasmus Mundus con l'Accordo di Cotonou e lo Strumento di cooperazione allo sviluppo ("Development cooperation instrument - DCI), e in particolare con la disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) ai fini della classificazione come assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS).

Emendamento 2

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 si limitano a perseguire gli obiettivi che risultano conformi a tale regolamento, in particolare all'articolo 2, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura la costante applicabilità della disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 si limitano a perseguire gli obiettivi stabiliti da tale regolamento e sono conformi al suo articolo 2, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti del DCI non possano essere utilizzati per obiettivi incompatibili con tale strumento, e segnatamente per obiettivi o azioni che non rispettano la disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, le azioni vanno a beneficio unicamente di istituti, accademici o altre persone di paesi in via di sviluppo.

Motivazione

L'emendamento impedisce che i finanziamenti allo sviluppo concessi nell'ambito del DCI o del FES vadano a beneficio di cittadini dell'UE. Un uso di questo tipo non rientrerebbe nella definizione di "assistenza ufficiale allo sviluppo" dell'OCSE/DAC.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4;

(a) assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, **e in particolare dei loro obiettivi e principi;**

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti allo sviluppo siano utilizzati per promuovere gli obiettivi di sviluppo e, nel caso del DCI, richiama l'attenzione sulla disposizione del DCI in base alla quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non sono disciplinate dalla presente decisione, e seguono le procedure degli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, vengono sostenuti gli obiettivi indicati all'articolo 2 di tale regolamento, in particolare al suo paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento assicura che i fondi del DCI siano utilizzati conformemente alla disposizione del DCI secondo la quale il 100% del finanziamento del programma geografico deve soddisfare i requisiti dell'OCSE/DAC ai fini della classificazione come AUS.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8 sulle misure adottate.

Motivazione

L'emendamento assicura che la Commissione fornisca adeguate informazioni di ritorno al Parlamento europeo e al comitato di gestione di Erasmus Mundus.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, la lettera a) del presente articolo non si applica e l'attuazione avviene tenendo conto della politica comunitaria in materia di sviluppo, e in particolare dell'obiettivo consistente nell'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner.

Motivazione

L'emendamento assicura che i fondi del DCI siano utilizzati per finalità di sviluppo e impedisce che possano essere impiegati per obiettivi che vanno a beneficio dell'UE ma non rientrano nella politica di sviluppo.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore e con il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, ***con la politica di sviluppo e*** con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore e con il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di

paesi terzi.

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con la politica in materia di sviluppo (come previsto all'articolo 178 del trattato CE).

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per le azioni finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006, la valutazione comprende un controllo in relazione ai cittadini dei paesi in via di sviluppo dopo la conclusione dei loro periodi di studio o di ricerca nell'Unione europea, nonché un'analisi del loro successivo contributo allo sviluppo economico o sociale del loro paese d'origine.

Motivazione

Per valutare la misura in cui le borse di studio Erasmus Mundus contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo dello strumento finanziario DCI sarà necessario effettuare controlli in relazione agli ex studenti.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3.

La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3, ***nella misura in cui questi siano in linea con la base giuridica da cui deriva il finanziamento.***

Motivazione

L'emendamento garantisce che nella selezione dei partenariati siano rispettate le disposizioni del DCI e dell'accordo di Cotonou.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Ai fini del presente programma, i partenariati Erasmus Mundus:

Emendamento

Ai fini del presente programma **e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento**, i partenariati Erasmus Mundus:

Motivazione

L'emendamento assicura che non vi siano contraddizioni fra la decisione concernente Erasmus Mundus e altre legislazioni che disciplinano l'utilizzo degli stessi fondi.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione

c) scambiano studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), universitari e membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. La mobilità **deve condurre** i cittadini europei verso paesi terzi **e cittadini dei paesi terzi verso paesi europei**. Il programma consentirà altresì di ospitare cittadini di paesi terzi non connessi agli istituti di paesi terzi associati ai partenariati e comporterà anche disposizioni particolari applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda della situazione politica e socioeconomica della regione o del paese interessato;

Emendamento

c) scambiano studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), universitari e membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. **Tranne nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE**, la mobilità, **che conduce i cittadini dei paesi terzi verso paesi europei, può condurre** i cittadini europei verso paesi terzi. Il programma consentirà altresì di ospitare cittadini di paesi terzi non connessi agli istituti di paesi terzi associati ai partenariati e comporterà anche disposizioni particolari applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda della situazione politica e socioeconomica

della regione o del paese interessato;

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti a titolo del DCI e dell'accordo di Cotonou possano essere utilizzati solo per borse di studio da assegnare a cittadini di paesi in via di sviluppo che studiano presso università dell'Unione europea e non a cittadini comunitari.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione

d) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;

Emendamento

d) sono dotati di meccanismi interni per il **reciproco** riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema **ovvero con sistemi equivalenti dei paesi terzi**;

Emendamento 16

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera f)

Testo della Commissione

f) stabiliscono condizioni di attribuzione delle sovvenzioni alla mobilità, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

Emendamento

f) stabiliscono condizioni di attribuzione delle sovvenzioni alla mobilità **basate sul merito**, con la dovuta considerazione, fra l'altro, **delle** questioni di genere e di parità di trattamento **nonché delle competenze linguistiche**;

Motivazione

Garantire che i candidati possiedano un livello minimo di competenza nella lingua del sistema di istruzione è fondamentale per mantenere livelli accademici elevati.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera h)

Testo della Commissione

h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);

Emendamento

h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, **compreso il pagamento dei diritti di rilascio del visto**, ecc.);

Motivazione

Gli studenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di condizioni diverse per la concessione dei visti nei vari Stati membri, e in particolare dalle differenze nei diritti di rilascio. Si prevede quindi che tali diritti siano coperti dal finanziamento della borsa di studio.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, assicurano che i cittadini di paesi in via di sviluppo effettuino studi o eseguano ricerche in settori importanti per lo sviluppo economico dei loro paesi d'origine;

Motivazione

L'emendamento assicura che gli obiettivi di sviluppo del DCI e dell'accordo di Cotonou siano rispettati garantendo che gli studenti che ottengono finanziamenti nell'ambito di tali strumenti effettuino studi in settori importanti per lo sviluppo dei loro paesi d'origine.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, mettono a punto meccanismi atti a garantire che i cittadini dei paesi in via di sviluppo rientrino nei loro paesi d'origine al termine dei loro periodi di studio o di ricerca e possano così contribuire allo sviluppo economico e al benessere dei paesi in via di sviluppo in questione.

Motivazione

Per rispettare gli obiettivi degli strumenti di sviluppo, occorre fornire incentivi ai beneficiari delle borse di studio finanziate con tali strumenti affinché rientrino nei loro paesi d'origine e contribuiscano così al loro sviluppo.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso di partenariati cui partecipano paesi in via di sviluppo, la priorità è attribuita a partenariati che associano istituti d'istruzione superiore finanziati pubblicamente nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Per evitare una concentrazione sulle élite nelle società dei paesi terzi e aumentare la possibilità che Erasmus Mundus sia aperto anche alle categorie meno benestanti e più svantaggiate, è necessario accordare la priorità a partenariati che associano istituti di istruzione finanziati pubblicamente, anziché limitarsi alle università private.

Emendamento 21

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.

Emendamento

5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2. ***Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, le borse di studio saranno aperte unicamente agli studenti e universitari originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2 della presente decisione.***

Motivazione

L'emendamento assicura che i finanziamenti del DCI o dell'accordo di Cotonou non siano utilizzati a favore dei cittadini dell'UE, rispettando in tal modo gli obiettivi di sviluppo perseguiti da tali strumenti.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Allegato – Azione 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili.

Emendamento

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, ***senza pregiudicare le condizioni di trasparenza di cui al paragrafo 2, lettera f).*** ***Nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'Accordo di partenariato ACP-CE, la priorità è conferita a tali categorie e popolazioni.***

Motivazione

La Commissione ha deciso di attribuire priorità alle categorie svantaggiate e vulnerabili, ma

ha omesso di indicare con quali mezzi intende procedere in tal senso. L'emendamento conferisce forza legislativa al requisito dell'attuazione concreta di tale priorità e lo combina con il requisito della selezione degli studenti in base al merito.

PROCEDURA

Titolo	Programma Erasmus Mundus (2009-2013)
Riferimenti	COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD)
Commissione competente per il merito	CULT
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 3.9.2007
Commissioni associate - annuncio in aula	13.3.2008
Relatore per parere Nomina	Alessandro Battilocchio 5.11.2007
Esame in commissione	1.4.2008
Approvazione	28.5.2008
Esito della votazione finale	+: 27 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer